

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2686 del 29 dicembre 2014

**Approvazione della Convenzione con l'Azienda ULSS n. 4 "Alto Vicentino" di Thiene (VI) per l'utilizzo di alcuni locali della villa Nievo Bonin Longare di Montecchio Precalcino.**

*[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]*

Note per la trasparenza:

Col presente provvedimento viene approvata una nuova Convenzione con l'AULSS n. 4 "Alto Vicentino", proprietaria di villa Nievo Bonin Longare di Montecchio Precalcino (VI), al fine di proseguire l'utilizzazione di alcuni locali di tale struttura per l'organizzazione e lo svolgimento di attività istituzionali necessarie all'Area regionale Sanità e Sociale, quali riunioni di gruppi di lavoro, incontri istituzionali e formativi, convegni ed altri eventi.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

L'Azienda ULSS n. 4 "Alto Vicentino" di Thiene (VI) è proprietaria dell'immobile di interesse storico-artistico di villa Nievo Bonin Longare (di seguito denominata "Villa"), sito in Montecchio Precalcino (VI), in via Europa Unita, n. 2, edificio utilizzato anche per lo svolgimento di incontri, corsi di formazione ed eventi vari.

Con DGR n. 75 del 27 gennaio 2011 è stata approvata una Convenzione con l'Azienda ULSS n. 4 "Alto Vicentino" di Thiene (VI) per l'utilizzo, da parte delle strutture regionali, dei locali della villa Nievo Bonin Longare al fine di organizzare eventi, congressi ed incontri di carattere istituzionale, per un totale di circa 30 giornate all'anno, determinando in euro 15.000,00 l'importo del contributo annuo a carico della Regione del Veneto, finalizzato a far fronte alle spese di gestione della villa, soprattutto in relazione ai servizi messi a disposizione da parte della proprietà.

Successivamente la Giunta Regionale ha emanato l'Informativa n. 12 del 21/6/2011 "Modalità applicative dell'articolo 6, commi 7, 8, 9, 12, 13 e 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122 e degli articoli 12 e 15 della L.R. 7 gennaio 2011, n. 1" che ha fornito criteri e parametri omogenei per l'individuazione delle diverse tipologie di spesa; dalle disposizioni in essa contenute si evince che le spese previste nella sopra citata Convenzione, in quanto rispondenti ad esigenze di espletamento dell'attività istituzionale regionale, attività necessaria e indispensabile per il funzionamento dell'Ente (punto 2.C della citata Informativa n. 12/2011), non rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 6, c. 8, del D.L. 78/2010 - convertito con modificazioni dalla L. 122/2010 - e dalla L.R. 1/2011.

La sopra citata Convenzione è stata rinnovata per l'anno 2012 (a norma dell'art. 7 della medesima) attraverso un apposito scambio di comunicazioni tra le strutture regionali e l'AULSS 4 "Alto Vicentino" e successivamente ulteriormente rinnovata per gli anni 2013 e 2014 con DGR n. 131 dell'11 febbraio 2013.

In vista della scadenza della sopracitata Convenzione (31 dicembre 2014), con la finalità di proseguire l'organizzazione e lo svolgimento di attività istituzionali necessarie all'Area regionale Sanità e Sociale, quali riunioni di gruppi di lavoro, incontri istituzionali e formativi, convegni ed altri eventi, si ritiene quindi opportuno approvare una nuova Convenzione con l'AULSS 4 "Alto Vicentino" per l'utilizzo dei locali siti al primo piano della villa Nievo Bonin Longare di Montecchio Precalcino (VI) per il biennio 2015-2016, di cui all'**Allegato A** della presente deliberazione.

In tale Convenzione viene determinato in Euro 15.000,00 (Euro quindicimila/00) l'importo dell'obbligazione di spesa da essa derivante per ogni annualità. Si propone che la somma complessiva, di Euro 30.000,00 per il biennio, venga ricondotta nella tipologia dei finanziamenti a funzione secondo quanto disposto dal Decreto del Responsabile GSA n. 5 del 9/5/2014 ed erogata con lo strumento della così detta "rimessa mensile", cioè il versamento della quota indistinta del Fondo Sanitario Nazionale che viene destinata alle Aziende Sanitarie ogni trimestre (finanziamenti a funzione).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO l'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la L.R. 7 gennaio 2011, n. 1 "Modifica della Legge Regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali" e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi";

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTE le DGR n. 75 del 27 gennaio 2011 e n. 131 dell'11 febbraio 2013;

VISTO il Decreto del Responsabile GSA n. 5 del 9/5/2014;

delibera

1. di approvare quanto illustrato in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare la "Convenzione per l'utilizzo di alcuni locali di villa Nievo Bonin Longare in Montecchio Precalcino (VI)" contenuta nell'**allegato A** alla presente deliberazione, per il biennio 2015 - 2016, determinando in € 15.000,00 (euro quindicimila/00) l'importo dell'obbligazione di spesa per l'utilizzo dei locali di tale struttura per ognuna delle due annualità;
3. di dare atto che la spesa definita nel punto precedente non costituisce debito commerciale;
4. di dare atto che la somma complessiva di Euro 30.000,00 per il biennio 2015 - 2016 viene ricondotta nella tipologia dei finanziamenti a funzione, secondo quanto disposto dal Decreto del Responsabile GSA n. 5 del 9/5/2014, ed erogata con lo strumento della così detta "rimessa mensile" cioè il versamento della quota indistinta del Fondo Sanitario Nazionale che viene destinata alle Aziende Sanitarie ogni trimestre;
5. di disporre che la Convenzione potrà eventualmente essere prorogata, in relazione alle necessità delle strutture regionali dell'Area Sanità e Sociale;
6. di incaricare il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della sottoscrizione della sopracitata Convenzione per conto della Giunta Regionale del Veneto;
7. di incaricare il Direttore regionale della Sezione Controlli Governo e Personale SSR dell'emanazione di ogni altro atto successivo necessario alla miglior riuscita delle sopradescritte iniziative che verranno svolte nei locali della Villa;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale, in quanto i costi in essa previsti rientreranno tra i sopradescritti finanziamenti a funzione;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.